



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

ALTA FORMAZIONE ARTISTICA, MUSICALE E COREUTICA
ISTITUTO SUPERIORE DI STUDI MUSICALI
CONSERVATORIO STATALE DI MUSICA
LATINA

Anno accademico 2008-2009

Diploma accademico di primo e di secondo livello

REGOLAMENTO DIDATTICO
PER I CORSI DEL TRIENNIO DI PRIMO LIVELLO E DEL BIENNIO DI SECONDO LIVELLO



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

ALTA FORMAZIONE ARTISTICA, MUSICALE E COREUTICA

ISTITUTO SUPERIORE DI STUDI MUSICALI

CONSERVATORIO STATALE DI MUSICA

LATINA

Diploma accademico di primo e di secondo livello

REGOLAMENTO DIDATTICO PER I CORSI DEL TRIENNIO DI PRIMO LIVELLO E DEL BIENNIO DI SECONDO LIVELLO

SOMMARIO

- Premessa
- Art. 1 – Definizioni
- Art. 2 - Istituzione, attivazione e disattivazione dei Corsi di Diploma accademico di primo e di secondo livello
- Art. 3 - Requisiti di ammissione ai corsi di studio
- Art. 4. Durata normale dei corsi e conseguimento del titolo di studio
- Art. 5 - Accessi, iscrizione, carriera scolastica
- Art. 6 - Obiettivi e attività formative qualificanti dei corsi
- Art. 7 - Piani di studio
- Art. 8 - Crediti formativi accademici
- Art. 9 - Durata dell'anno accademico e delle attività didattiche
- Art. 10 – Incompatibilità
- Art. 11 - Regolamenti didattici
- Art. 12 - Attribuzione dei compiti didattici
- Art. 13 - Frequenza e impegno dello studente
- Art. 14 - Valutazioni e modalità di svolgimento degli esami
- Art. 15 - Modalità di svolgimento della prova finale
- Art. 16 - Votazione di diploma
- Art. 17 - Obblighi relativi alla lingua straniera e alla conoscenza della lingua italiana
- Art. 18 - Riconoscimento di frequenza o di esami e relativi crediti
- Art. 19 - Diritto allo studio
- Art. 20 - Cooperazione internazionale
- Art. 21 - Sanzioni disciplinari
- Art. 22 – Varie
- Art. 23 - Norme transitorie e finali

Premessa

Il presente regolamento interno è finalizzato a disciplinare l'attuazione:

- del **Triennio sperimentale di primo livello**, autorizzato dal M.I.U.R. con nota prot. n. 9175 del 22.12.2008;
- del **Biennio specialistico di secondo livello in "Discipline musicali"**, autorizzato dal M.I.U.R. con nota prot. n. 1882 del 15.04.2004;
- nonché, ove le presenti disposizioni siano applicabili e non in contrasto con quelle contenute nel D.M. 28.09.2007 n. 137 e nella nota MIUR prot. n. 7797 del 24.10.2007), del **Biennio di secondo livello per la formazione dei docenti nelle classi di concorso di "Educazione musicale" A31-A32 e di "Strumento musicale" A77**, autorizzato dal M.I.U.R. con nota prot. n. 8567 del 20.11.2007.

Il Biennio di secondo livello per la formazione dei docenti nelle classi di concorso di “Educazione musicale” A31-A32 e di “Strumento musicale” A77 è specificatamente disciplinato dal D.M. 28.09.2007 n. 137 (Istituzione dei corsi, Durata e organizzazione dei corsi, Ammissione ai corsi, Titolo rilasciato, Commissione giudicatrice per gli esami finali, Norme transitorie, Norme finali) e dalla nota MIUR prot. n. 7797 del 24.10.2007 (Attivazione dei corsi, Programmazione degli accessi, Durata e organizzazione dei corsi, Contributo di frequenza, Ammissione ai corsi, Modalità per lo svolgimento degli esami di ammissione, Commissioni giudicatrici per gli esami finali, Docenti con servizio di insegnamento nella classe di concorso A 77, Norme transitorie).

Il presente regolamento è stato:

- approvato dal Collegio dei Docenti del 23.03.2004;
- modificato dal Consiglio Accademico nelle sedute del 16.10.2006, 19.01.2007, 08.03.2008, 09.05.2008, 13.09.2008, 02.02.2009.

Trattandosi di una sperimentazione di attività formative (con riferimento al Triennio di primo livello e al Biennio di secondo livello), le disposizioni contenute nel presente regolamento possono essere soggette a mutamento nel corso dell'anno accademico.

Art. 1 - Definizioni

Si adottano le seguenti definizioni:

- a) per **regolamento didattico**, il presente regolamento che disciplina a livello di Istituto e di singola Scuola lo svolgimento dei Corsi Superiori primo e di secondo livello, nonché i Corsi del Biennio di secondo livello per la formazione dei docenti nelle classi di concorso di “Educazione musicale” A31-A32 e di “Strumento musicale” A77
- b) per **corsi di studio**, i corsi di diploma accademico di primo livello, di diploma accademico di secondo livello, i corsi di specializzazione, i corsi di formazione alla ricerca e i corsi di perfezionamento o master;
- c) per **titoli di studio**, il diploma accademico di primo livello, il diploma accademico di secondo livello, il diploma accademico di specializzazione, i diplomi accademici di formazione alla ricerca, il diploma di perfezionamento o master;
- d) per **aree disciplinari**, l'insieme delle materie specificate nella griglia ministeriale (attività formative di base, attività formative caratterizzanti, attività formative integrative e affini, altre attività formative);
- e) per **scuola**, l'insieme dei corsi di studio comunque denominati, raggruppati per materie omogenee; le scuole hanno la responsabilità didattica dei corsi dei differenti livelli in esse attivati;
- f) per **dipartimento**, la struttura di coordinamento delle attività didattiche, di ricerca e di produzione artistica delle scuole ad esso afferenti; i dipartimenti sono responsabili dell'offerta formativa complessiva delle scuole in essi ricomprese;
- g) per **credito formativo accademico**, la misura del volume di lavoro di apprendimento, compreso lo studio individuale, richiesto ad uno studente in possesso di adeguata preparazione iniziale per l'acquisizione di conoscenze ed abilità nelle attività formative previste dagli ordinamenti didattici dei corsi di studio;
- h) per **obiettivi formativi**, l'insieme di conoscenze e abilità che caratterizzano il profilo culturale e professionale, al conseguimento delle quali il corso di studio è finalizzato;
- i) per **attività formativa**, ogni attività organizzata o prevista dall'Istituto al fine di assicurare la formazione culturale e professionale degli studenti, con riferimento, tra l'altro, ai corsi di insegnamento, ai seminari, alle esercitazioni pratiche o di laboratorio, alle attività didattiche di gruppo al tutorato, all'orientamento, ai tirocini, ai progetti, alle tesi, alle attività di studio individuale e di autoapprendimento;
- j) per **curriculum**, l'insieme delle attività formative specificate nel regolamento didattico del corso di studio di riferimento, finalizzate al conseguimento del relativo titolo.

Art. 2 - Istituzione, attivazione e disattivazione dei Corsi di Diploma accademico di primo e di secondo livello

1. Vista la L. 508/1999, il Conservatorio attiva, previa autorizzazione ministeriale, corsi di studio finalizzati al conseguimento del Diploma accademico di primo e di secondo livello.
2. Il Conservatorio può istituire corsi specialistici di secondo livello solo se sono già attivati corsi del preesistente ordinamento o di diploma di primo livello ad essi corrispondenti.
3. In caso di disattivazione di corsi di primo e/o di secondo livello, il Conservatorio assicura la possibilità di concludere gli studi, e di conseguire il relativo titolo, agli studenti già iscritti.

4. Il Conservatorio può istituire corsi di specializzazione, corsi di formazione alla ricerca nel campo corrispondente e corsi di perfezionamento o master secondo quanto previsto dall'art. 3 del D.P.R. 08.07.2005 n. 212.

Art. 3 - Requisiti di ammissione ai corsi di studio

a) Triennio sperimentale di primo livello

1. Per essere ammessi ad un corso di diploma accademico di primo livello occorre essere in possesso di un diploma di scuola secondaria superiore o di altro titolo di studio conseguito all'estero, riconosciuto idoneo. Possono altresì essere ammessi studenti con spiccate capacità e attitudini, ancorché privi del diploma di istruzione secondaria superiore, comunque necessario per il conseguimento del diploma accademico. In tal caso lo studente è tenuto a produrre annualmente un'autocertificazione di iscrizione ad una scuola secondaria superiore e ad un anno di corso compatibile con la durata legale del Triennio. Fino all'esaurimento dei percorsi del previgente ordinamento la suddetta deroga è applicabile anche nei casi in cui si dovesse verificare un'interruzione della continuità di studio musicale.
2. Ferme restando le attività di orientamento e quelle relative agli obblighi formativi aggiuntivi, per essere ammessi ad un corso di diploma accademico di primo livello occorre il possesso di un'adeguata preparazione iniziale. A tale fine i regolamenti didattici di ogni singola Scuola definiscono le conoscenze richieste per l'accesso e ne determinano le modalità di verifica, anche a conclusione di attività formative propedeutiche, svolte eventualmente in collaborazione con istituti di istruzione secondaria superiore. Agli studenti che sono stati ammessi ai corsi possono essere attribuiti specifici obblighi formativi aggiuntivi da soddisfare, di norma, nel primo anno di corso.
3. Fino all'esaurimento dei percorsi del previgente ordinamento, possono presentare domanda di ammissione ad un corso di diploma accademico di primo livello sia coloro che sono già iscritti alla stessa Scuola ordinamentale del Conservatorio sia gli esterni interessati. Gli studenti già iscritti a una Scuola del Conservatorio che chiedono di essere ammessi ad altra Scuola, sottostanno alle stesse modalità degli aspiranti esterni. Se sono iscritti ad altri corsi di Conservatorio di corrispondente livello, all'atto dell'immatricolazione devono esercitare l'opzione per una sola delle due Scuole.
4. Non è consentito iscriversi ad un corso di diploma accademico di primo livello a coloro che siano già in possesso del diploma di Conservatorio del previgente ordinamento relativo alla stessa Scuola.

b) Biennio specialistico di secondo livello in "Discipline musicali"

1. Per essere ammessi ad un corso di diploma accademico di secondo livello occorre essere in possesso di laurea o di diploma accademico di primo livello conseguito presso i Conservatori di Musica o gli Istituti Musicali Pareggiati, o di diploma di Conservatorio unitamente a un diploma di scuola secondaria superiore, ovvero di altro titolo di studio conseguito all'estero, riconosciuto idoneo. Occorre altresì che la preparazione acquisita sia coerente e adeguata al corso di secondo livello.
2. Nel caso siano riscontrate carenze non pregiudizievoli l'ammissione, al candidato saranno assegnati specifici debiti formativi da compensare entro il termine indicato dalla commissione preposta alle prove d'accesso e comunque entro il primo anno del biennio.

c) Corso di specializzazione

Per essere ammessi ad un corso di specializzazione occorre essere in possesso di diploma accademico di primo livello o laurea, ovvero di altro titolo di studio conseguito all'estero, riconosciuto idoneo.

d) Corso di formazione alla ricerca

Per essere ammessi ad un corso di formazione alla ricerca occorre essere in possesso di diploma accademico di secondo livello o di laurea magistrale, ovvero di altro titolo di studio conseguito all'estero, riconosciuto idoneo.

e) Biennio di secondo livello per la formazione dei docenti nelle classi di concorso di "Educazione musicale" A31-A32 e di "Strumento musicale" A77

- A. A norma dell'articolo 3, comma 1, del D.M. 137/07, possono iscriversi ai corsi biennali coloro che sono in possesso di: Diploma di Conservatorio o di Istituto Musicale Pareggiato congiunto a Diploma di Istruzione di secondo grado; Diploma Accademico di primo livello conseguito nei Conservatori di Musica o negli Istituti Musicali Pareggiati, a conclusione dei corsi sperimentali di cui al D.M. 8 ottobre 2003 prot. n. 629 ed al D.M. 8 ottobre 2003 n. 632; Laurea in Musicologia e Discipline Musicali, con almeno 48 crediti nel settore scientifico disciplinare L-Art/07, limitatamente alla classe di concorso A 31 e A 32.

- B. Ai sensi dello stesso articolo 3, comma 2, del D.M. 137/07, inoltre possono iscriversi coloro che hanno conseguito il: Diploma Accademico di secondo livello in Discipline Musicali autorizzato con D.M. 8 gennaio 2004, n. 1; Diploma Accademico di secondo livello validato con D.M. n. 39 del 12 marzo 2007 e con D.M. n. 88 del 20 maggio 2007; Diploma conseguito a conclusione del corso del precedente ordinamento di Didattica della Musica; Diploma accademico di secondo livello in "Musica, scienza e tecnologia del suono" di cui al D.M. 462/03, previo riconoscimento dei crediti del percorso formativo svolto.

A coloro che sono in possesso dei diplomi elencati al punto B) vanno riconosciuti crediti formativi, rapportati al corso di studi svolto in relazione al percorso formativo prescritto.

Costituiscono, inoltre, titolo di ammissione i titoli accademici conseguiti in un paese dell'Unione Europea che diano accesso, nel paese stesso, alle attività di formazione degli insegnanti per l'area disciplinare corrispondente.

Ai fini dell'ammissione ai corsi, le Istituzioni predispongono appositi bandi di accesso, nei quali sono indicati il numero dei posti disponibili per ciascun corso e le relative procedure.

Il Consiglio di Amministrazione, sentito il Consiglio Accademico, determina il numero massimo delle nuove iscrizioni in relazione alla disponibilità di strutture, di personale e di dotazioni didattico strumentali. In ogni caso, il numero massimo di nuovi iscritti ai corsi di cui al presente decreto non potrà superare le 35 unità per anno accademico. La ripartizione numerica per ogni classe di concorso è determinata dal Consiglio di Amministrazione su proposta del Consiglio Accademico.

L'esame per l'accesso consiste in una prova scritta e/o pratica e in un successivo colloquio sulla base dei programmi, differenziati per ciascuno dei corsi, che saranno definiti e pubblicizzati nei rispettivi bandi di accesso. Nel bando deve essere indicato, altresì, il tempo massimo di durata delle prove.

Art. 4. Durata normale dei corsi e conseguimento del titolo di studio

1. Per conseguire il diploma accademico di primo livello lo studente deve avere acquisito almeno 180 crediti.
2. Per conseguire il diploma accademico di secondo livello lo studente deve avere acquisito almeno 120 crediti. Tale misura può essere modificata con decreto del Ministro in relazione alle esigenze specifiche di alcune materie artistiche o musicali, anche con riferimento alla necessità di allineamento ai parametri di riconoscimento internazionale dei titoli.
3. Per conseguire il diploma di perfezionamento o master lo studente deve avere acquisito almeno 60 crediti.
4. Per ogni corso è definita una durata in anni proporzionale al numero totale dei crediti secondo quanto previsto dai precedenti commi, tenendo conto che ad un anno corrispondono, di norma, 60 crediti.

Art. 5 - Accessi, iscrizione, carriera scolastica

1. L'individuazione delle priorità nell'attivazione dei corsi terrà conto della copertura delle discipline d'insegnamento, del numero di richieste pervenute, delle correlazioni necessarie ad assicurare il funzionamento di altri ambiti, del costo, delle esigenze logistiche e complessive di funzionamento dell'Istituto. In fase sperimentale il numero dei corsi da attivare e dei candidati da ammettere potrà essere determinato successivamente al completamento di tutti gli esami di ammissione e alla verifica dei posti effettivamente disponibili.
2. I corsi attivati dal Conservatorio sono a numero programmato. Il numero massimo degli studenti ammessi ai corsi è determinato dal Conservatorio in relazione al rapporto tra studenti e docenti, nonché alla dotazione di strutture e infrastrutture adeguate alle specifiche attività formative, nel rispetto dei requisiti definiti in sede di programmazione e valutazione del sistema.
3. Ai corsi si accede, nel limite dei posti disponibili, mediante superamento di un **esame di ammissione** che verifica l'adeguatezza della preparazione precedente dell'aspirante. L'esame di ammissione è costituito da una o più prove. Dagli esiti degli esami di ammissione scaturisce una graduatoria per ciascun corso, graduatoria alla quale si attingerà limitatamente al numero dei posti programmati. A parità di punteggio conseguito, sarà scelto lo studente più giovane.
4. La valutazione dell'esame di ammissione è espressa con una delle seguenti indicazioni: idoneo, idoneo "con obblighi formativi", non idoneo. Agli idonei viene inoltre attribuito un voto espresso in centesimi ai fini della graduatoria. Gli eventuali "obblighi formativi" vanno compensati, *di norma*, nel corso del primo anno e non pregiudicano l'ordine di graduatoria.
5. Il riconoscimento dell'idoneità dei titoli di studio conseguiti all'estero ai soli fini dell'ammissione ai corsi è deliberata dal Conservatorio nel rispetto delle norme, delle direttive dell'Unione Europea e degli accordi internazionali vigenti.
6. Non è consentito iscriversi contemporaneamente a due diversi corsi di diploma accademico.

7. Per particolari e motivate esigenze di carattere didattico, aventi carattere di eccezionalità, il cambio del curriculum di studio può essere richiesto dallo studente prima dell'inizio dell'anno accademico e sottoposto all'approvazione del Consiglio Accademico che dovrà rimodulare l'attribuzione di eventuali crediti e/o debiti secondo quanto previsto nel nuovo curriculum scelto (nell'ambito delle due annualità) rispetto a quello precedente.
8. Agli studenti attualmente iscritti ai corsi tradizionali dell'istituto è assicurato il **transito ai corsi di diploma accademico di primo livello** nell'ambito della stessa Scuola, purché idonei all'esame di ammissione. In tal caso la valutazione dell'esame di ammissione è espressa, senza voto, con una delle seguenti indicazioni: idoneo, idoneo "con obblighi formativi", non idoneo. Questa procedura non altera il numero dei posti disponibili.
9. **L'immatricolazione e iscrizione al primo anno di corso** avviene a seguito del positivo esito dell'esame di ammissione e in relazione ai posti disponibili. A seguito dell'ammissione non è possibile iscriversi ad anni diversi dal primo e non è ammessa l'abbreviazione degli anni di corso.
10. **L'iscrizione agli anni accademici successivi al primo** è consentita a condizione che lo studente abbia maturato, entro la sessione di febbraio dell'anno di riferimento, un numero complessivo di crediti non inferiore a 30 moltiplicato per il numero di anni di precedente iscrizione allo stesso corso. All'atto dell'iscrizione lo studente è tenuto ad indicare le discipline che intende frequentare nell'anno accademico di riferimento, rispettando le propedeuticità previste.
11. È prevista **l'iscrizione in qualità di ripetente**, per non più di una volta per ciascun anno di corso e nei limiti previsti al punto 10, dello studente che ne formuli richiesta ovvero, d'ufficio, dello studente che non abbia maturato almeno 2/3 dei crediti relativi alle discipline caratterizzanti previste per quell'anno di corso entro la sessione autunnale d'esami. In quest'ultimo caso lo studente può, a domanda, regolarizzare l'iscrizione in corso d'anno se matura i crediti richiesti entro la successiva sessione d'esami di febbraio. Valgono gli obblighi di frequenza precedentemente assolti. Lo studente ripetente può chiedere di frequentare discipline e sostenere esami anche relativi all'anno di corso successivo, rispettando le propedeuticità previste.
12. È prevista **l'iscrizione in qualità di fuori corso** dello studente, già ripetente e nei limiti previsti al punto 10, che ne formuli richiesta ovvero, d'ufficio, dello studente già ripetente che non abbia ancora maturato almeno 2/3 dei crediti relativi alle discipline caratterizzanti previste per quell'anno di corso. In quest'ultimo caso lo studente può, a domanda, regolarizzare l'iscrizione in corso d'anno se matura i crediti richiesti entro la successiva sessione d'esami di febbraio. Lo studente fuori corso può chiedere di frequentare discipline e sostenere esami anche relativi agli anni di corso successivi, rispettando le propedeuticità previste.
13. Lo studente che, pur avendo completato gli anni d'iscrizione, non abbia maturato i crediti sufficienti per essere ammesso a sostenere la prova finale potrà usufruire di ulteriori anni accademici, nei limiti stabiliti ai successivi commi 14 e 15.
14. Lo studente che non concluda il corso di studi entro il doppio della durata dei corsi è dichiarato decaduto.
15. È altresì dichiarato decaduto lo studente che al termine del terzo anno del primo livello e del secondo anno del secondo livello non abbia acquisito i crediti relativi al primo anno di corso.
16. Lo studente può richiedere la motivata sospensione degli studi per un intero anno accademico. La relativa richiesta deve essere formulata prima dell'inizio dell'anno accademico cui si riferisce la sospensione. Richieste di sospensione di più lunga durata adeguatamente motivate vengono valutate e approvate dal Consiglio Accademico. Nel periodo di sospensione lo studente non è tenuto al versamento delle tasse e dei contributi.
17. Lo studente può rinunciare in qualsiasi momento al proseguimento della propria carriera manifestando in modo esplicito la propria volontà con un atto scritto, non avendo titolo al rimborso delle tasse e dei contributi versati.
18. Lo studente che, superato l'esame di ammissione, rientri nel numero degli aventi diritto all'iscrizione ai Corsi, dovrà produrre domanda d'iscrizione, corredata dei documenti previsti nel modulo di domanda e dei versamenti relativi ai contributi, entro i termini stabiliti e secondo le modalità previste da apposita circolare che sarà pubblicata contestualmente al calendario degli esami di ammissione e pubblicizzata mediante affissione all'Albo dell'istituto e attraverso il sito web: www.conservatorio.latina.it
19. La frequenza dei Corsi è obbligatoria e sarà accertata con opportuni strumenti di verifica. Un numero di assenze superiore al 20% del totale di lezioni previste per ciascuna disciplina non consente l'accesso agli esami delle stesse e il conseguimento dei crediti ad esse relativi.
20. I trasferimenti da altra istituzione verso il Conservatorio di Latina prevedono il riconoscimento delle annualità già svolte, ferma restando la procedura di riconoscimento totale o parziale dei crediti formativi acquisiti.
21. I trasferimenti dal Conservatorio di Latina verso altra istituzione devono essere richiesti prima dell'inizio dell'anno accademico. In via eccezionale, per sopravvenute esigenze personali e/o familiari debitamente documentate, può essere concesso, previa approvazione del Consiglio Accademico, il trasferimento nel corso dell'anno accademico; in tal caso, non si darà luogo alla restituzione dei contributi versati dallo studente.

Art. 6 - Obiettivi e attività formative qualificanti dei corsi

1. Gli obiettivi e le attività formative qualificanti sono descritti nei progetti dei corsi autorizzati dal M.U.R.
2. Le attività formative necessarie per ciascun corso sono raggruppate nelle seguenti tipologie:
 - a) attività formative relative alla formazione **di base**;
 - b) attività formative **caratterizzanti** la scuola e il livello del corso;
 - c) attività formative in uno o più ambiti **affini o integrativi** a quelli di base e caratterizzanti, anche con riguardo alle culture di contesto e alla formazione interdisciplinare;
 - d) altre attività formative, volte ad acquisire conoscenze linguistiche, nonché abilità informatiche e telematiche, relazionali o comunque utili per l'inserimento nel mondo del lavoro, nonché attività formative volte ad agevolare le scelte professionali, mediante la conoscenza diretta del settore lavorativo il cui titolo di studio può dare accesso, tra cui, in particolare, i tirocini formativi e di orientamento;
 - e) attività formative autonomamente scelte dallo studente;
 - f) attività formative relative alla preparazione della prova finale per il conseguimento del titolo.
3. Le attività formative comprendono, ove ad esse correlate, attività di laboratorio e di produzione artistica.

Art. 7 - Piani di studio

1. I percorsi formativi sono definiti individualmente sulla base di un **piano di studio** (triennale per il primo livello e biennale per il secondo livello) che deve essere presentato dallo studente all'atto dell'iscrizione ed approvato dal Consiglio Accademico.
2. L'eventuale richiesta di modifica del piano di studio, debitamente motivata ed avente carattere di eccezionalità, deve essere presentata prima dell'inizio dell'anno accademico ed approvata dal Consiglio Accademico.
3. È in ogni caso consentita nel corso dell'anno accademico, previa approvazione del Consiglio Accademico, la modifica del piano di studio qualora non siano stati attivati specifici corsi richiesti dallo studente.
4. I piani di studio di ciascun Corso di Diploma prevedono un numero di discipline obbligatorie stabilite dai Consigli di Corso, coerentemente con gli obiettivi formativi dei corsi stessi, e un numero di discipline a scelta dello studente, il quale è chiamato a operare una selezione fra le stesse, ai fini del completamento dei crediti previsti per il compimento di ciascun anno di corso.
5. Il superamento di ciascuna annualità è subordinato al raggiungimento di 60 crediti formativi, attribuiti secondo criteri di ripartizione stabiliti dal Consiglio Accademico.
6. I corsi e i laboratori non obbligatori saranno attivati solo in presenza di un numero minimo di richieste d'iscrizione approvate dal Consiglio Accademico.

Art. 8 - Crediti formativi accademici

1. Un credito formativo (c.f.) è l'unità di misura del lavoro dello studente. Il lavoro comprende le ore di lezione, di esercitazione, di laboratorio, di studio e d'impegno personale, volto alla preparazione delle prove d'esame o di verifica, secondo quanto previsto dai piani didattici dei singoli corsi.
2. Al credito formativo corrispondono 25 ore di impegno per studente. La quantità media di impegno di apprendimento, svolto in un anno da uno studente a tempo pieno è convenzionalmente fissata in 60 crediti.
3. I crediti corrispondenti a ciascuna attività formativa sono acquisiti dallo studente con il superamento di un esame o di altra forma di verifica.
4. Sono riconosciute come crediti, secondo criteri predeterminati nel regolamento didattico, le conoscenze e abilità maturate nella specifica disciplina.
5. Il riconoscimento totale o parziale dei crediti acquisiti da uno studente ai fini della prosecuzione degli studi in altro corso della stessa Istituzione o in altre istituzioni dell'alta formazione artistica e musicale o università o della formazione tecnica superiore compete all'istituzione che accoglie lo studente, con procedure e criteri predeterminati stabiliti nel rispettivo regolamento didattico.
6. Possono essere previste forme di verifica periodica dei crediti acquisiti, al fine di valutare l'attualità dei correlati contenuti conoscitivi e il numero minimo dei crediti da acquisire da parte dello studente in tempi determinati.
7. I crediti relativi alla conoscenza delle lingue straniere possono essere riconosciuti, in fase di prima applicazione, sulla base di eventuali verifiche o di certificazioni relative agli studi pregressi in altra struttura scolastica.

8. I crediti relativi agli stages o altre attività, delle quali lo studente presenti adeguata documentazione, sono attribuiti dal Consiglio di corso in base all'importanza delle attività e, comunque, nella misura non superiore al 5% del totale dei c.f. annui (3 c.f.).

Art. 9 - Durata dell'anno accademico e delle attività didattiche

1. Il periodo ordinario per lo svolgimento dell'attività didattica è stabilito, di norma, per ciascun anno accademico, tra il 1 novembre e il 30 giugno successivo. Le attività didattiche possono svolgersi anche in altri periodi, previa deliberazione del Consiglio accademico.
2. L'attività didattica è suddivisa in 2 semestri: il primo inizia il 3 novembre e termina entro il 28 febbraio con la sessione d'esame per le discipline semestrali; il secondo, inizia il 1° marzo e termina entro il 30 giugno con la sessione d'esame delle discipline semestrali e annuali, sessione che si ripete nel mese di settembre.
3. La sessione di febbraio è anche terza sessione d'esame per gli studenti che non abbiano completato gli esami nelle precedenti sessioni.
4. La domanda d'iscrizione va prodotta entro il mese di settembre.
5. I contributi possono essere versati in unica soluzione, contestualmente alla domanda d'iscrizione, ovvero divisi in due rate: la prima da versare all'atto dell'iscrizione, la seconda entro il mese di febbraio e, comunque, prima dell'inizio della sessione d'esame.

Art. 10 - Incompatibilità

1. L'iscrizione al Biennio di secondo livello è disciplinata dal D.M. 8 gennaio 2004, prot. n. 1/AFAM/2004, e dalla circolare del MIUR prot. n. 3633 del 19/02/04, che stabilisce l'incompatibilità dell'iscrizione ad altri corsi di corrispondente livello. Nella predetta circolare si precisa che l'espressione "corrispondente livello" va correttamente intesa come preclusione alla contemporanea frequenza ai corsi di livello superiore di studi, a prescindere dalla loro caratterizzazione quali corsi di primo o di secondo livello. Pertanto, l'incompatibilità va considerata sia con riferimento ai corsi attivati nell'ambito dell'alta formazione artistica e musicale, sia con i corsi universitari di primo e di secondo livello.
2. Stante l'obbligo dell'iscrizione e frequenza dei corsi, non sono ammessi candidati privatisti agli esami.

Art. 11 - Regolamenti didattici

1. Il Conservatorio disciplina gli ordinamenti didattici dei corsi nei regolamenti didattici redatti nel rispetto, per ogni corso, del presente regolamento e dei conseguenti decreti del Ministro.
2. I regolamenti didattici e le relative modifiche sono adottati con decreto del Direttore del Conservatorio e resi pubblici anche per via telematica.
3. Ogni regolamento didattico determina:
 - a. le denominazioni, gli obiettivi formativi e i programmi dei corsi, indicando le relative scuole di appartenenza;
 - b. il quadro generale delle attività formative da inserire nei curricula;
 - c. i crediti assegnati a ciascuna attività formativa;
 - d. le caratteristiche della prova finale per il conseguimento del titolo;
 - e. l'elenco degli insegnamenti dei corsi e dell'eventuale articolazione in moduli, nonché delle altre attività formative;
 - f. gli obiettivi formativi specifici, i crediti e le eventuali propedeuticità di ogni insegnamento e di ogni altra attività formativa; sono in ogni caso obbligatorie le propedeuticità relative alle successive annualità di uno stesso insegnamento;
 - g. i curricula offerti agli studenti e le regole di presentazione, ove necessario, dei piani di studio individuali;
 - h. la tipologia delle forme didattiche, degli esami e delle altre verifiche del profitto degli studenti;
 - i. le disposizioni sugli obblighi di frequenza.
4. I regolamenti didattici, nel rispetto del presente regolamento, disciplinano altresì gli aspetti di organizzazione dell'attività didattica comuni ai corsi di studio, con particolare riferimento:
 - a. agli obiettivi, ai tempi e ai modi con cui i competenti organi provvedono collegialmente alla programmazione, al coordinamento e alla verifica dei risultati delle attività formative;
 - b. alle procedure di attribuzione dei compiti didattici annuali, ivi comprese le attività didattiche integrative, di orientamento e di tutorato;

- c. alle procedure per lo svolgimento degli esami e delle altre verifiche di profitto, nonché della prova finale per il conseguimento del titolo di studio;
 - d. alle modalità con cui si perviene alla valutazione del profitto individuale dello studente, che deve comunque essere espressa mediante una votazione in trentesimi per gli esami e in centodecimi per la prova finale, con eventuale lode;
 - e. alla valutazione della preparazione iniziale degli studenti che accedono ai corsi di diploma accademico;
 - f. ai criteri di ammissione e di frequenza ai corsi degli studenti;
 - g. all'organizzazione di attività formative propedeutiche alla valutazione della preparazione iniziale degli studenti che accedono ai corsi di diploma, nonché di quelle relative agli obblighi formativi aggiuntivi;
 - h. all'istituzione di uno specifico servizio per il coordinamento delle attività di orientamento, da svolgere in collaborazione con gli istituti d'istruzione secondaria superiore, nonché in ogni corso di studio, di un servizio di tutorato per gli studenti;
 - i. all'eventuale introduzione di apposite modalità organizzative delle attività formative per studenti non impegnati a tempo pieno;
 - j. alle modalità di individuazione per ogni attività, della struttura o della singola persona che ne assume la responsabilità;
 - k. alla valutazione della qualità della didattica;
 - l. alle forme di pubblicità dei procedimenti e delle decisioni assunte;
 - m. alle modalità per il rilascio dei titoli congiunti derivanti da specifiche convenzioni.
5. Fino all'esaurimento dei percorsi del previgente ordinamento, le attività formative propedeutiche e quelle relative agli eventuali obblighi formativi aggiuntivi possono essere svolte nell'ambito dei corsi tradizionali del Conservatorio salvo che siano riferite a discipline innovative. In quest'ultimo caso possono essere comunque svolte nel contesto della sperimentazione.
6. Il Conservatorio rilascia, come supplemento al diploma di ogni titolo, un certificato che riporta, secondo modelli conformi a quelli adottati dai paesi europei, le principali indicazioni relative al curriculum specifico seguito dallo studente per conseguire il titolo.

Art. 12 - Attribuzione dei compiti didattici

L'attribuzione dei compiti didattici ai docenti è disposta dal Direttore sulla base di criteri oggettivi nel rispetto delle norme vigenti. Il Direttore può avvalersi di una o più Commissioni di docenti.

Art. 13 - Frequenza e impegno dello studente

1. Salvo specifiche disposizioni incluse nei programmi didattici delle singole Scuole, tutti gli insegnamenti prevedono le seguenti modalità:
 - a) numero minimo obbligatorio di presenze degli studenti ai vari corsi, comunque non inferiore all'80% delle lezioni previste per ciascun corso;
 - b) per le attività didattiche curricolari la continuità dell'impegno dello studente è attestata dal singolo docente del corso ed è necessaria per lo svolgimento degli esami;
 - c) per le attività di musica d'insieme, da camera, coro, orchestra e affini, e per tutte le attività che prevedono una pubblica esibizione dello studente (svolgimento di concerti, saggi ecc.) l'impegno alla presenza è obbligatorio;
 - d) anche dopo aver assolto agli obblighi previsti dal piano di studi, ciascuno studente può essere chiamato dal Direttore, con obbligo di partecipazione, a far parte dell'orchestra degli studenti o di formazioni musicali di rilievo del Conservatorio; la suddetta partecipazione, attestata dal docente del corso, comporta il riconoscimento di crediti aggiuntivi.
2. La mancata attestazione della continuità dell'impegno svolto dallo studente può comportare la non ammissione all'esame. Le modalità di rilevazione sono adottate dai singoli docenti nell'ambito dell'autonomia della loro funzione e possono richiedere verifiche periodiche o intermedie.
3. Il rispetto delle disposizioni sulla frequenza è obbligatorio.
4. È consentita la libera frequenza degli studenti a tutti i corsi, previo accordo con i relativi docenti.

Art. 14 - Valutazioni e modalità di svolgimento degli esami

1. Le discipline presenti nel piano di studio prevedono, per il conseguimento dei relativi crediti e per l'assolvimento delle eventuali propedeuticità, una valutazione del docente del corso o di una commissione d'esame.
2. Gli esami di profitto e ogni altro tipo di verifica soggetta a registrazione previsti per i corsi di Diploma di I e di II livello possono essere sostenuti solo successivamente alla conclusione dei relativi insegnamenti. Lo studente in regola con l'iscrizione e i versamenti relativi può sostenere, senza alcuna limitazione numerica, tutti gli esami e le prove di verifica per i quali possiede l'attestazione di frequenza che si riferiscano comunque a corsi di insegnamento conclusi e nel rispetto delle eventuali propedeuticità. **Per l'iscrizione agli esami è obbligatoria l'attestazione di frequenza da parte del docente di almeno l'80% del totale delle lezioni previste per ciascuna disciplina.**
3. È preliminare allo svolgimento delle prove d'esame e condizione per la loro validità la verifica da parte della Commissione esaminatrice dell'identità del candidato.
4. La valutazione è espressa mediante voto in trentesimi, con eventuale lode, o da un giudizio d'idoneità ("approvato" o "non approvato"). Per gli insegnamenti di Lingua straniera, la valutazione è espressa da un giudizio d'idoneità.
5. In sede d'esame la valutazione del profitto individuale dello studente è attribuita da una Commissione ed è espressa mediante voto unico in trentesimi, con eventuale lode. La **lode**, per essere assegnata, deve essere proposta all'unanimità dalla Commissione.
6. Lo studente ha diritto di rifiutare la votazione proposta, tranne che in sede di esame finale.
7. L'esame o la verifica sono utilmente superati con punteggio non inferiore a 18/30. Con l'utile superamento della prova, allo studente sono attribuiti i crediti formativi accademici (c.f.a.) previsti per il corso.
8. Le **Commissioni d'esame** sono formate includendovi, di norma e salvo gravi e comprovati motivi, il docente dello studente esaminato. Il Direttore ha facoltà di far parte delle Commissioni.
9. Ogni Commissione è formata dal docente del corso e da almeno altri due docenti della stessa disciplina, o di disciplina tradizionalmente affine, o di specifica e comprovata competenza.
10. Gli appelli d'esame si svolgono, di norma, in tre sessioni per anno: estiva (dal 15 giugno al 15 luglio), autunnale (dal 15 settembre al 15 ottobre), invernale (dal 20 febbraio al 10 marzo). Per particolari motivi connessi alla didattica, alla logistica e/o ad una più efficace distribuzione temporale delle verifiche, possono essere programmati anche appelli straordinari d'esame.
11. Coloro i quali intendono sostenere gli esami concernenti le varie discipline sono tenuti a presentare la relativa domanda alla Segreteria didattica nei seguenti periodi:
 - sessione estiva: dal 15/05 al 31/05;
 - sessione autunnale: dal 15/05 al 25/07;
 - sessione invernale: dal 01/02 al 10/02.
12. Le prove finali per il conseguimento del Diploma Accademico di I e di II livello relative a ciascun anno accademico possono svolgersi nella sessione invernale (dall'11 marzo al 31 marzo) dell'anno accademico successivo; in tal caso, gli studenti iscritti all'anno accademico precedente non sono soggetti a reinscrizione.
13. Le prove finali si svolgono, di norma, nei seguenti periodi: sessione estiva: dal 16 al 21 luglio; sessione autunnale: dal 15 novembre al 15 dicembre; sessione invernale: dall'11 marzo al 31 marzo. Per particolari esigenze logistico-organizzative, il Consiglio Accademico può modificare i sopraindicati periodi.
14. Gli allievi sono tenuti a presentare la domanda per sostenere l'esame finale alla Segreteria didattica almeno 15 giorni prima dell'inizio della specifica sessione di esame.
15. La **Commissione dell'esame di ammissione**, per ogni singola Scuola, è formata da almeno tre docenti della specifica disciplina o, in mancanza, di disciplina tradizionalmente affine o di specifica e comprovata competenza. La commissione può essere integrata da docenti di altre discipline per la verifica delle conoscenze di base del candidato previste dal programma d'esame.
16. Ai fini della formulazione della graduatoria per l'ammissione alle singole Scuole del Triennio di I livello e del Biennio di II livello, a parità di punteggio prederà il candidato più giovane di età.

Art. 15 - Modalità di svolgimento della prova finale

1. La prova finale ha la funzione di mettere in luce le peculiarità del candidato emerse durante il corso. Per i corsi di *primo livello* può riguardare una qualsiasi delle aree disciplinari della Scuola frequentata, a condizione che la disciplina prescelta sia attiva nell'anno accademico in corso. Per i corsi del *biennio di secondo livello*, il concerto pubblico previsto nella prova finale verterà sul programma di studio svolto durante il biennio nell'ambito della disciplina caratterizzante "Prassi esecutiva e repertorio".
2. Lo studente è ammesso a sostenere la prova finale dopo avere maturato tutti gli altri crediti del proprio percorso formativo.

3. Se la prova finale riguarda una materia teorica o teorico-tecnica, l'elaborato (tesi scritta, supporto multimediale, ecc.) deve essere consegnato alla Segreteria didattica almeno 20 giorni prima dell'esame, in tre copie di cui almeno una controfirmata dai docenti relatori.
4. Alla discussione della tesi può prendere parte anche un docente relatore. Quest'ultimo deve essere titolare della materia ovvero esperto riconosciuto dal Conservatorio. In caso di lavori a carattere multidisciplinare può essere prevista la partecipazione di uno o più correlatori anche esterni.
5. Se la prova finale è costituita da un'esecuzione musicale, il relativo programma deve essere consegnato alla Segreteria didattica almeno 20 giorni prima dell'esame (contestualmente alla relativa domanda per sostenere la prova finale).
6. La **Commissione della prova finale**, costituita con nomina del Direttore, è formata da un numero dispari di componenti (almeno cinque). La Commissione è presieduta dal Direttore o da un suo delegato, e deve comprendere il docente di riferimento della Scuola frequentata, un altro docente della stessa disciplina (o di disciplina tradizionalmente affine, o di specifica e comprovata competenza) e almeno un docente dell'area disciplinare scelta per la prova finale. Se necessario, possono essere chiamati a far parte della Commissione anche esperti esterni di comprovata professionalità.

Art. 16 - votazione di diploma

1. La votazione di diploma sarà ottenuta attraverso la media ponderata, rapportata a centodecimi, delle votazioni conseguite nell'intero percorso, con la seguente distribuzione:

I Livello:

- | | |
|--|-----|
| a) attività formative di base: | 10% |
| b) attività formative caratterizzanti: | 70% |
| c) attività formative integrative e affini + altre attività formative: | 20% |

II Livello:

- | | |
|--|-----|
| a) attività formative di base: | 10% |
| b) attività formative caratterizzanti: | 70% |
| c) attività formative integrative e affini + altre attività formative: | 20% |

2. La media ponderata dei voti può essere integrata dalla Commissione della prova finale con un punteggio non superiore a **6/110**.
3. La **lode**, per essere assegnata, deve essere proposta all'unanimità dalla Commissione. Oltre alla lode, la Commissione, all'unanimità, può proporre la **menzione d'onore**.
4. Il Diploma è conseguito superando utilmente la prova finale.
5. Alla prova finale viene attribuito il giudizio di "prova finale approvata" o "prova finale non approvata". In caso di approvazione si applicano i punti 2 e 3 del presente articolo. In caso di non approvazione, la prova finale deve essere ripetuta nella prima sessione utile.

Art. 17 - Obblighi relativi alla lingua straniera e alla conoscenza della lingua italiana

1. La valutazione della conoscenza di una lingua straniera comunitaria è effettuata con una o più verifiche o esami. Possono essere presi in considerazione, anche a fini sostitutivi dell'esame, eventuali diplomi, attestati o certificazioni rilasciati da altri Conservatori, Università, Istituzioni e scuole pubbliche o legalmente riconosciute prodotti dallo studente.
2. Gli studenti stranieri sono sottoposti alla verifica di un'adeguata conoscenza della lingua italiana: in caso negativo viene loro attribuito un debito formativo da compensare nell'arco del intero ciclo di studio con l'obbligo di frequenza del corso di "Lingua italiana per stranieri" ed il superamento dei relativi esami.

Art. 18 - Riconoscimento di frequenza o di esami e relativi crediti

1. Gli studenti possono chiedere, nei limiti del corrispondente piano di studio, il riconoscimento della frequenza o degli esami utili già sostenuti presso un Conservatorio di musica o una Università o altra Istituzione formativa italiana o straniera. Il riconoscimento può essere totale o parziale. Esso è attribuito da una Commissione costituita secondo i criteri delle Commissioni d'esame. In caso di riconoscimento totale, la valutazione è calcolata con il metodo di trasformazione stabilito dal sistema ECTS. Nella fase precedente

L'adozione del sistema ECTS, il riconoscimento totale comporta anche il riconoscimento della valutazione attribuita dall'Istituzione di provenienza. Qualora l'Istituzione di provenienza non abbia attribuito una valutazione, il riconoscimento può essere solo parziale. Il riconoscimento totale non può comunque superare i 2/3 dei crediti di ciascuna annualità. In caso di riconoscimento parziale, anche a richiesta dello studente, la Commissione prevede che lo studente svolga una o più prove integrative e/o di verifica che definiscono il voto d'esame.

2. Per adeguare agli standard richiesti la preparazione derivante dall'aver già sostenuto esami con programma dell'ordinamento previgente, alcuni insegnamenti innovativi possono prevedere una fase propedeutica.
3. Limitatamente ai corsi di diploma accademico di primo livello, nel caso di attestata positiva frequenza a discipline dei corsi dell'ordinamento previgente prive di esame (Musica da camera, ecc.), il riconoscimento include l'avvenuto compimento del corso. Quindi, a richiesta dello studente, viene considerata valida la valutazione finale già conseguita. Fatte salve eventuali successive integrazioni, il riconoscimento di frequenze o esami svolti nello stesso o in altro Conservatorio è assicurato per le discipline dell'ordinamento previgente secondo le modalità stabilite dal Consiglio Accademico.

Art. 19 - Diritto allo studio

Agli studenti iscritti ai corsi di secondo livello si applicano le norme e i benefici previsti dal diritto allo studio universitario.

Art. 20 - Cooperazione internazionale

Gli studenti iscritti ai corsi di secondo livello hanno diritto a partecipare alle iniziative di cooperazione internazionale, quali ad esempio quelle di scambio con Istituzioni affini, previste dai progetti Socrates-Erasmus, secondo le modalità indicate nel bando annuale pubblicato dal Conservatorio.

Art. 21 - Sanzioni disciplinari

1. Nei casi di infrazione al presente regolamento lo studente può incorrere, in misura rapportata all'entità dell'infrazione, in una delle seguenti sanzioni disciplinari:
 - richiamo;
 - esclusione dall'attività di produzione artistica del Conservatorio da un mese ad un anno;
 - non ammissione ad uno o più esami per un periodo massimo di tre mesi;
 - sospensione da uno o più corsi per un periodo massimo di un anno;
 - sanzione amministrativa, con le modalità ed entro i limiti stabiliti dal Consiglio di amministrazione;
 - radiazione dall'Istituto senza rimborso delle tasse e dei contributi versati.
2. Organismo competente a infliggere sanzioni disciplinari agli studenti è il Consiglio accademico. Lo studente, nei cui confronti sia in corso un procedimento disciplinare, ha facoltà di avvalersi dell'assistenza di un docente a sua scelta.

Art. 22 - Varie

1. Gli esami di profitto svolti in forma orale, gli esami che prevedono lo svolgimento di prove esecutive e gli esami finali per il conseguimento dei titoli accademici sono pubblici.
2. Non è consentita la registrazione (video e/o sonora) delle prove di esame da parte del candidato.

Art. 23 - Norme transitorie e finali

1. Per i corsi del *Biennio di secondo livello*, il presente regolamento decorre a partire dal 1° novembre 2006. Le modifiche apportate dal Consiglio Accademico nella seduta del 02.02.2009 avranno decorrenza dall'a.a. 2009-2010. Particolari situazioni transitorie derivanti dall'applicazione delle predette modifiche saranno oggetto di risoluzione da parte del Consiglio Accademico.

2. Per i corsi del *Triennio di primo livello*, il presente regolamento decorre a partire dal 1° novembre 2008.
3. Il Conservatorio assicura la conclusione dei corsi e il rilascio dei relativi titoli agli studenti già iscritti, alla data di entrata in vigore del presente regolamento, ai corsi del previgente ordinamento. A tali studenti, che non optino per un corso di studio disciplinato dal nuovo ordinamento, continuano ad applicarsi le norme precedentemente in vigore.
4. È garantita la facoltà per gli studenti iscritti al previgente ordinamento, che siano in possesso delle conoscenze e competenze richieste per l'ammissione ai corsi accademici, di optare per il passaggio ai corsi di diploma accademico di primo livello. Il diritto di opzione ai corsi di studio del nuovo ordinamento è esercitabile nell'ambito delle scadenze annuali determinate dal Consiglio accademico. Le strutture didattiche competenti, sulla base dei criteri generali stabiliti dal Consiglio Accademico, riformulano in termini di crediti le carriere degli studenti iscritti al nuovo ordinamento.
5. Per ogni controversia derivante dall'applicazione del presente regolamento è competente il Consiglio accademico.